

TRIBUNALE DI VERONA - SEZIONE LAVORO

**RICORSO ex art.414 c.p.c. con contestuale istanza per la
determinazione delle modalità di notifica ex art.151 c.p.c.**

Presentato dalla dott.ssa **FERNANDA LOMARTIRE** (C.F. LMR FNN 73D65 L049P), residente in 37136 VERONA, Via Manassero n.10, con il proc. avv. Enrico Tenerani del Foro di Verona (C.F.TNR NRC 70L18 D969U) e domiciliata in Verona ai fini del presente procedimento presso lo studio del medesimo sito in Via Tonale n.13, come da mandato annesso da considerarsi quale apposto in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18 co.5°, D.M.Giust. n.44/2011, come sostituito dal D.M.Giust. n.48/2013 - **ricorrente** -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, 36100 Venezia, San Marco n.63 - **resistente** -

E CONTRO

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Dirigente pro-tempore, sedente in 37124 Verona, Viale Caduti del Lavoro n.3 - **resistente** -

* * *

in punto di : arbitraria reiterata successione di contratti di assunzione a tempo determinato oltre i 36 mesi quale insegnante nella scuola secondaria di primo grado



E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A028 - Educazione Artistica delle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia - **potenziali controinteressati** -

* * *

Il sottoscritto proc., *ut supra* legittimato, quanto segue espone.

IN FATTO

1) La ricorrente è stata assunta dal convenuto Ministero, per il tramite delle convenute Amministrazioni, con plurimi contratti a tempo determinato, come docente nella classe di concorso A028 - Educazione Artistica nella Scuola Secondaria di I Grado per un totale di dieci anni scolastici consecutivi.

2) Nello specifico, la ricorrente è stata assunta, sui contratti qui prodotti in copia, dal 08/10/2005 al 14/11/2005, dal 15/11/2005 al . dal 30/06/2006, dal 25/09/2006 al 15/01/2007, dal 16/01/2007 al 30/06/2007, dal 18/09/2007 al 11/12/2007, dal 12/12/2007 al 30/06/2008, dal 18/09/2008 al 30/06/2009, dal 21/09/2009 al 11/10/2009, dal 12/10/2009 al 30/06/2010, dal 20/09/2010 al 30/06/2011, dal 19/09/2011 al 28/11/2011, dal 29/11/2011 al 30/06/2012, dal 12/09/2012 al 12/12/2012, dal 13/12/2012 al 30/06/2013, dal 12/09/2013 al 30/06/2014, dal 15/09/2014 al 07/11/2014, dal 08/11/2014 al 31/08/2015, per un totale di 96 mesi e 26 giorni alla data della presentazione del ricorso, oltre pause estive, nelle quali ordinariamente i lavoratori del settore godono di ferie, in un periodo di quasi dieci anni.



3) Dopo aver prestato servizio nell'Amministrazione scolastica per oltre 36 mesi anteriormente al 20/09/2010, **la ricorrente ha terminato un ulteriore periodo di 36 mesi di servizio nell'Amministrazione scolastica in data 17/04/2014**, come da computo riepilogativo di cui al **doc.1** che ivi si offre in comunicazione.

4) A commento di tale schema riepilogativo, compilato sulla base dei contratti di lavoro che ivi producono quali **docc.2-18**, si noti come siano stati conteggiati ai fini del raggiungimento dei 36 mesi di servizio post-Settembre 2010 i soli contratti stipulati per effettive "scoperture organiche" dell'Amministrazione scolastica (vds. *sub* 7 e seguenti dell'esposizione "in diritto") e dunque per i soli contratti "Fino a Nomina dell'Avente Diritto" (FNAD), "fino al termine delle attività didattiche" al 30 Giugno dell'anno scolastico di riferimento, per "supplenza annuale" fino al 31 Agosto dell'anno scolastico di riferimento, omettendo dal conteggio quelli per sostituzione nominativa, non riportati in elenco.

5) Si dà contezza che per i periodi di servizio anteriori al 20/09/2010, la ricorrente ha presentato nel Dicembre 2010 a codesto Ufficio altro ricorso (n.3178/2010 R.C.L., dr.ssa Gerola), definito in primo grado con parziale accoglimento delle ragioni della ricorrente con sent.722 del 22/11/2011 e attualmente pendente in appello.

6) **La ricorrente ha quindi diritto sin dal 17/04/2014 alla costituzione di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica a tempo indeterminato** e conseguente immissione in



ruolo, ciò tra l'altro ai sensi delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali della normativa comunitaria applicabile, tra cui l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/06/1999, come più diffusamente si dirà oltre *sub* 8 e seguenti dell'esposizione "in diritto".

7) La ricorrente, laureata con diploma in Pittura presso l'Accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona in data 26/02/1999 (**doc.19**), ha conseguito l'abilitazione PAS presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia per la classe di concorso suddetta in data 15/07/2014 (**doc.20**) ed è dunque a tutti gli effetti abilitata all'insegnamento in detta classe di concorso sia per le materie della classe concorsuale A028 che per quelle materie sostitutive assegnabili a docenti di qualsiasi classe concorsuale (quali il sostegno a minorati psicofisici o le ore alternative alla religione cattolica).

IN DIRITTO

<p>a. <u>Sull'abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato dei docenti nel comparto scuola</u></p>

8) I contratti a tempo determinato della scuola che non siano stipulati per supplenze temporanee/brevi o per sostituzioni nominative, sono in realtà contratti a tempo indeterminato illegittimi, poiché sono diversi da reali "supplenze" (che dovrebbero sostituire la vacanza di una cattedra per cui già esiste un titolare impossibilitato a prendere servizio per infermità, ricovero, maternità, malattia,



infortunio, aspettativa o altro): **le cattedre non assegnate sono dunque già a livello organico vacanti per scopertura !**

9) Partendo da questo incontrovertibile presupposto, i contratti stipulati “Fino a Nomina dell’Avente Diritto”, oppure “fino al termine delle attività didattiche” al 30 Giugno dell’anno scolastico di riferimento, ovvero per “supplenza annuale” fino al 31 Agosto dell’anno scolastico di riferimento, **vanno considerati tutti come contratti che l’Amministrazione scolastica stipula abitudinarmente per sopperire a scoperture organiche permanenti e non già per far fronte a emergenze di sostituzione di personale docente già in organico resosi indisponibile.** Sono pertanto assenti in questi casi i presupposti per l’assunzione a termine, visto che anche negli anni scolastici successivi le cattedre in questione rimarranno non assegnate...

10) L’arbitrio nell’utilizzo di reiterati contratti a termine va sanzionato per palese non conformità alla normativa europea sul lavoro a tempo determinato. La funzione di tali reiterati contratti a termine è quella di soddisfare fabbisogni di personale **permanenti e durevoli** dell’Amministrazione scolastica e per tale motivo i contratti sono da considerarsi abusivi (come già ebbe a statuire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – in seguito per brevità anche CGUE – con sentenza resa dalla Grande Sezione il 04/07/2006, sentenza cd. “Adeneler” dal nome del ricorrente (nel procedimento rubricato C-212/04).



11) Di recente (24/11/2014), la Terza Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto ulteriormente modo di statuire sul punto con la sentenza cd. "Mascolo" dal nome della prima ricorrente (nel procedimento rubricato C-22/13) stabilendo che la normativa italiana – sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali – in realtà non consenta di garantire che l'applicazione concreta delle ragioni oggettive di necessità del ricorso alla contrattazione a termine sia conforme ai requisiti dell'Accordo Quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/06/1999.

12) La CGUE giunge così nel Nov.2014 alla conclusione che l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato non ammette una normativa come quella italiana che, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di un siffatto rinnovo.

13) Da cui il dispositivo della citata sentenza 24/11/2014 CGUE:
«La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla



direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».

b. Sul rimedio della stabilizzazione/assunzione a tempo indeterminato a carico dell'Amministrazione Scolastica per sanare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato

14) Alla luce della citata decisione comunitaria del Nov.2014, alcune corti italiane di merito già hanno optato per sanzionare la



condotta dell'Amministrazione Scolastica concedendo agli insegnanti ricorrenti il rimedio della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato e immissione in ruolo (vds. ad es. Trib.NA sentt.528-529-530 d.21/01/2015, Trib.Fermo 26/02/2015).

15) Si noti che nel presente ricorso non si solleva la questione di nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato, dunque a nulla rileva l'eventuale non avvenuta o intempestiva contestazione dello stesso secondo quanto previsto dall'art.32 della Legge n.83/2010.

16) Si noti altresì che non ostano con il provvedimento di immissione in ruolo, qui richiesto in via principale, neppure le previsioni di cui al D.L. 70/2011 e succ. modd., **non essendo qui in discussione la conversione del contratto da supplente a ruolo, bensì la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, sussistendone i presupposti di anzianità e di conseguita abilitazione.

17) La ricorrente ha altresì diritto al computo dell'anzianità di servizio al fine del riconoscimento degli scatti stipendiali in forza della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE anche nel corso del periodo di precariato e delle mensilità di retribuzione non percepita rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato, come da richiamo che le citate sentenze del 21/01/0215 del Tribunale di Napoli fanno della giurisprudenza comunitaria sul punto, affermando che « *il modello organizzativo delle supplenze, adottato dallo Stato italiano non può costituire giustificazione della diversità di trattamento,*



perché espressamente esclusa dalla clausola 4 [dell'Accordo Quadro], che vieta una giustificazione basata sulla circostanza che il rapporto di lavoro sia, per scelta del datore di lavoro, a termine (cfr. CGUE sentenza Gavieiro Gavieiro [sent. 22/12/2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09] e Iglesias Torres, punti 56 e 57) ».

c. Sulle sanzioni alternative alla stabilizzazione/assunzione a tempo indeterminato a carico dell'Amministrazione Scolastica per l'abusivo utilizzo di una serie di contratti a termine per sopperire a permanenti scoperture organiche

18) Laddove il Giudicante non ritenga proporzionata la sanzione della stabilizzazione del rapporto per un'effettiva dissuasione delle Amministrazioni convenute dallo stipulare reiterati contratti a termine in assenza di reali necessità contingenti, in subordine la ricorrente ha comunque diritto alla perequazione della propria posizione a quella degli idonei non vincitori dei concorsi docenti svoltisi nel passato, mediante inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona ovvero al risarcimento del danno subito per la abusiva precarizzazione del proprio rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione.

19) Difatti la ricorrente ha esercitato le piene funzioni di insegnante per oltre 96 mesi, maturando un'esperienza didattica considerevole e attuale che la rendono idonea alla futura immissione in ruolo mediante transito dalle GAE in caso di copertura permanente dei posti vacanti decisa dall'Amministrazione scolastica.



20) Quanto al diritto al risarcimento del danno, si ritiene che tale domanda subordinata non debba, per essere accolta, addossare alla ricorrente oneri probatori specifici del tipo pregiudizi subiti dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine, costituendo l'abuso se non già un *danno in re ipsa* quantomeno una grave presunzione a favore della ricorrente per titolarla alla tutela risarcitoria subordinata.

e. Sulla quantificazione del risarcimento spettante

21) Laddove il Giudicante non intendesse accogliere la domanda svolta in via principale di stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con immissione in ruolo, né quella svolta in via “subordinata prima” d’inserimento nelle vigenti Graduatorie Ad Esaurimento, si ritiene che la misura del risarcimento per equivalente economico spettante alla ricorrente e richiesto in via “subordinata seconda” vada parametrata, in proporzione alle annualità (anni scolastici) per cui i contratti annuali/infra-annuali sono stati stipulati, sulla base del criterio previsto dalla Legge 300/70, art.18, norma che trova applicazione anche nei rapporti di lavoro in cui è parte la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.51 D.Lgs. 165/2001. Dunque, considerando il già avvenuto risarcimento per equivalente economico delle annualità contrattuali fino all’a.s. 2010-11 disposto da codesto Ufficio con la citata sentenza n.722 del 2011 (vds. *supra sub* 5) a pag.3 di narrativa) e partendo dal minimo delle 5 mensilità previste dalla norma di cui all’art.18 co.2, appare equo, ad avviso dello scrivente proc., considerare una ulteriore mensilità aggiuntiva alle 5 di minima per ogni annualità contrattuale di “precariato” a



partire dall'a.s. 2010-11, arrivando quindi nel caso di specie a 10 mensilità totali (5 minima + 5 anni scolastici).

22) Per la parametrizzazione del suddetto risarcimento – come pure delle eventuali perequazioni retributive che dovessero computarsi – si produce quale **doc.22** copia di uno degli ultimi cedolini disponibili (Giugno 2015).

* * *

Tutto ciò premesso la ricorrente, per il tramite del sottoscritto proc., *ut supra* legittimato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice designando voglia, in accoglimento del presente ricorso,

in via principale : accertato l'abuso delle Amministrazioni convenute nella reiterata stipula con la ricorrente di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i complessivi 36 mesi di servizio, accertare il diritto della ricorrente alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla scadenza del termine di 36 mesi di prestato servizio (ovvero dalla data della conseguita abilitazione) e condannarsi parte convenuta all'immissione in ruolo della ricorrente; per l'effetto condannarsi il convenuto Ministero ovvero le convenute Amministrazioni al pagamento delle retribuzioni per i periodi di interruzione del rapporto di lavoro da tale data in poi, nonché a riconoscere la progressione di anzianità inclusi gli arretrati spettanti e la ricostruzione della carriera;



in via subordinata prima : accertato l'abuso delle Amministrazioni convenute nella reiterata stipula con la ricorrente di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i complessivi 36 mesi di servizio, nella denegata ipotesi in cui la ricorrente non dovesse essere ammessa alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con immissione in ruolo, ordinarsi al convenuto Ministero ovvero alle convenute Amministrazioni l'inserimento della ricorrente nelle vigenti Graduatorie Ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona per la classe concorsuale A28 valide per il triennio 2014/2017 e/o successive;

in via subordinata seconda e in via accessoria : accertato l'abuso delle Amministrazioni convenute nella reiterata stipula con la ricorrente di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i complessivi 36 mesi di servizio, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui la ricorrente non dovesse essere ammessa alla stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con immissione in ruolo, né inserita nelle suddette Graduatorie Ad Esaurimento, condannarsi il convenuto Ministero ovvero le convenute Amministrazioni al risarcimento del danno in misura quantificabile in 14 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;

in ogni caso : condannarsi il convenuto Ministero ovvero le convenute Amministrazioni al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione del riconoscimento dell'anzianità di servizio.



Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, inclusi IVA, CPA e 15% rimborso spese forfetarie, secondo quando previsto dai vigenti parametri di liquidazione compensi di cui al D.M.Giust. n.55/2014.

Si producono i seguenti documenti (in copia):

- doc.1)** schema riepilogativo periodi di servizio prestato;
- docc.2-18)** contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi dall'a.s. 2005-06 fino all'a.s.2014-15;
- doc.19)** diploma di laurea 26/02/1999;
- doc.20)** conseguimento abilitazione PAS 15/07/2014;
- doc.21)** cedolino Giugno 2015;
- doc.22)** autocertificazione reddito per esenzione CUIR.

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli artt.133, 134, 136, 176 c.p.c., il sottoscritto proc. dichiara voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata "**avvenricotenerani@cnfpec.it**" comunicato al Reg. Generale degli indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia.

Si dà atto che la presente controversia è di valore indeterminato e sarebbe quindi soggetta a un Contributo Unificato d'Iscrizione a Ruolo di € 259,00, ma è invece ESENTE in quanto il reddito familiare della ricorrente NON SUPERA la soglia di € 34.107,72, come da dichiarazione ivi prodotta (**doc.22**).

Con riserva di altro produrre e dedurre.

Verona, lì 08/09/2015



(avv. Enrico Tenerani)

* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE ex art.151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la
ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto
ricorso

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'arbitrarietà della reiterata
successione di contratti di assunzione a tempo determinato oltre i 36
mesi quale insegnante nella scuola secondaria di primo grado, con
conseguente diritto della ricorrente alla stipula con l'Amministrazione
scolastica di un contratto a tempo indeterminato e in subordine diritto
della ricorrente all'inserimento nelle vigenti Graduatorie Ad
Esaurimento per la classe concorsuale A028 valide per il triennio
2014/2017 o successive;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut
supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente
controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'eventuale
inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie esaurimento per
la classe concorsuale A028 sarebbero scavalcati in graduatoria e per
punteggio dalla ricorrente;

i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle
Graduatorie Ad Esaurimento del personale docente ed educativo,
valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed



indeterminato negli aa.ss. 2014/17, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona, relativamente alla classe concorsuale A028, nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi, in via subordinata; I controinteressati, infatti, sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie mentre il procedimento oggi instaurato sarà ancora presumibilmente pendente innanzi al Tribunale di Verona, formuleranno domanda di trasferimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona, relativamente alla classe concorsuale A028.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Verona, classe concorsuale A028.

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale*



convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- già il TAR Lazio e l'adito Tribunale hanno più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 e da ultimi i provvedimenti Trib.VR emessi nei procedimenti r.g. 1761/15, 1760/15, 1759/15, 1531/15, 1489/15, 1485/15, 1481/15, 1477/15);

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere sistematicamente utilizzata dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le vertenze collettive, si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA



affinché il G.I. designando, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art.151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso :

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza nell'apposita area tematica del sito web istituzionale del convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- quanto alle Amministrazioni convenute, mediante notifica di una sola copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Distretto di Venezia.

Verona, lì 08/09/2015



(avv. Enrico Tenerani)

